

Torino, 18 gennaio 2019

Gentili Clienti
Loro sedi

Circolare n. 1/2019

Oggetto: Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018)

Gentili Clienti di seguito illustriamo brevemente le novità in materia di Lavoro introdotte dalla recente Legge di Bilancio 2019, entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

Revisione delle tariffe Inail ed Autoliquidazione 2019 (art. 1, commi da 1121 a 1126)

Viene disposta, **con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021**, una **riduzione** dei premi e dei contributi Inail, a favore delle imprese. Tale rimodulazione sarà disposta con Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per coprire le minori entrate, derivanti dalla revisione delle tariffe, viene disposta la riduzione di risorse destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché la revisione dei meccanismi di liquidazione delle rendite e degli indennizzi.

Al fine di consentire la revisione delle nuove tariffe, vengono modificati, **per il solo anno 2019**, alcuni termini relativi **all'autoliquidazione** ed al **pagamento dei premi**, in particolare:

- è stato differito al **31 marzo 2019** il termine per **l'invio delle basi di calcolo**;
- sono differiti al **16 maggio 2019** i termini di presentazione della denuncia salari e dell'autoliquidazione dei premi.

In caso di pagamento del premio in quattro rate i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio 2019. Per le restanti rate, restano confermate le scadenze del 16 agosto e del 16 novembre.

Incentivi all'assunzione

Giovani in possesso di laurea magistrale (art. 1, commi da 706 a 717)

È previsto, per il solo anno 2019, un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico) che assumono a tempo indeterminato, anche a part-time:

a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;

b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

Il beneficio, che consiste nell'esonero dal versamento dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, spetta per un **periodo massimo di 12** mesi decorrenti dalla data di assunzione, **nel limite di 8.000 € per ogni assunzione**, proporzionalmente ridotto in caso di contratto a tempo parziale.

Il suddetto bonus spetta anche nel caso di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, che avvenga nel periodo compreso tra l'1/1/2019 e 31/12/2019.

Sono esclusi dall'esonero i datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale.

L'esonero viene revocato, con il conseguente recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito, qualora il datore di lavoro disponga, nei 24 mesi successivi, il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.

Se il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.

L'esonero è altresì cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva.

Le modalità di fruizione saranno disciplinate da apposita circolare INPS di cui si attende la pubblicazione.

Apprendistato di primo livello e alternanza scuola-lavoro (art. 1 commi da 784 a 787)

Viene previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al fine di confermare gli incentivi previsti per i contratti di assunzione per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione.

Il beneficio consiste nella riduzione delle aliquote di contribuzione poste a carico del datore di lavoro e nella disapplicazione del contributo di licenziamento.

I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono ridenominati "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" e, a decorrere già dall'anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva:

- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Bonus assunzione Mezzogiorno (art. 1, comma 247)

Viene confermato lo stanziamento di 500 milioni di euro, negli anni 2019 e 2020, per il finanziamento del bonus assunzioni per il Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti di età inferiore a 35 anni di età o privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Misure per la famiglia

Congedi paternità (art 1, comma 278)

Il congedo obbligatorio è stato prorogato, anche per l'anno 2019 prevedendo una durata superiore cioè pari a cinque giorni anziché quattro, fruibili anche in via non continuativa.

Per l'anno 2019 inoltre, il padre lavoratore dipendente può fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima

Congedo maternità (art. 1, comma 485)

Viene integrato l'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 151/2001) con la previsione di un'ulteriore modalità di fruizione del congedo di maternità obbligatoria, oltre a quelli già previsti.

In particolare, viene riconosciuta alle lavoratrici madri la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Bonus asili nido (art. 1, comma 488)

Aumenta da 1.000 a 1.500 euro l'anno il bonus per l'iscrizione agli asili nido pubblici o privati o per sostenere la cura dei figli presso l'abitazione e viene esteso fino al 2021.

Lavoro dei disabili (art. 1, comma 520)

Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili viene incrementato di euro 278 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di incentivare le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Contrasto al lavoro sommerso (art. 1, comma 445)

Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare nonché per garantire maggior tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, viene concessa facoltà all'Ispettorato nazionale del lavoro di incrementare il proprio organico nella misura di circa 1.000 persone nel triennio 2019 - 2021.

Inoltre, la norma interviene anche su alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale che vengono modificate nella misura di seguito indicata.

Sono **aumentate del 20%** le sanzioni connesse:

- all'impiego di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato;

- all' esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale;
- al ricorso, da parte dell'utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge;
- agli appalti e ai distacchi non genuini;
- all' omessa comunicazione preventiva di distacco transnazionale;
- al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell'orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo giornaliero.

Sono **aumentate del 10 %** gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, (T.U. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) sanzionate in via amministrativa o penale;

E' infine previsto un aumento del 20% in caso di violazione di ulteriori disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, da individuare con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le predette somme sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

La norma dispone infine che le somme acquisite vengano assegnate al Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato.

Nel rimanere a disposizione per eventuali approfondimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Lo studio Molinero